SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 133° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 27 aprile 1992 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

Si dà avviso che alla pag. 28 di questo fascicolo della serie generale è pubblicato l'avviso riguardante il diario delle prove scritte dei concorsi pubblici, per esami, a complessivi duecentocinquantuno posti di personale di varie qualifiche nonché il rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte dei concorsi pubblici, per esami, a complessivi centonovanta posti di personale di varie qualifiche presso il Ministero dei lavori pubblici. Tale diario e tale rinvio saranno pubblicati nella 4ª serie speciale «CONCORSI *ed* ESAMI» n. 34 del 28 aprile 1992.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1992.

Sostituzione del commissario straordinario della commissione straordinaria per la gestione del comune di Taurianova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 2 agosto 1991 con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Taurianova (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Pietro Scuteri, dal dott. Demetrio Modafferi e dal dott. Vittorio Panzera;

Considerato che il dott. Pietro Scuteri non può proseguire nell'incarico e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1992;

Decreta:

Il dott. Francesco D'Agostino è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Taurianova (Reggio Calabria) in sostituzione del dott. Pietro Scuteri.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCOTTI, *Ministro dell'interno*

92A1871

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 aprile 1992.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Livorno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1990;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del servizio meccanizzato e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio meccanizzato e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico nella conservatoria dei registri immobiliari di Livorno entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 13 aprile 1992

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

92A1879

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 aprile 1992.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° maggio 1992-1997.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 1° maggio 1992 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali: 9,15% emessi con decreto ministeriale 23 aprile 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1987), 11% emessi con decreto ministeriale 26 aprile 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1988) e 12,50% emessi con decreto ministeriale 21 aprile 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1989);

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° maggio 1992-1997, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati buoni del Tesoro poliennali 9,15%, 11% e 12,50% nominativi; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° maggio 1992-1997, per un importo di lire 6.000 miliardi nominali, al prezzo fisso di emissione stabilito in L. 95,95%, da destinare a sottoscrizioni in contanti.

L'assegnazione dei buoni emessi con il presente decreto avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo.

È altresì incrementabile di L. 3.526.800.000, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 9,15%, 11% e 12,50% di scadenza 1° maggio 1992, nominativi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° novembre ed il 1° maggio di ogni anno di durata del prestito.

I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 9,15%, 11% e 12,50% di scadenza 1° maggio 1992, nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, al prezzo che risulterà per gli emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 1° maggio 1992.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi di scadenza 1° maggio 1992, nonché di quelle di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, su L. 4,05, per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° maggio 1992 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia. Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi, di cui al quarto comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 5 all'8 maggio 1992.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia, conseguenti alle operazioni in parola, saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti e di quelli nominativi rinnovati, a norma dei commi primo e quarto dell'art. 1, una provvigione dello 0,75%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante ovvero dei buoni nominativi presentati per il rinnovo.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al prezzo fisso di emissione maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», nonché i dietimi di interesse dovuti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in L. 95,95% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lire oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in un'unica busta chiusa,

con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 30 aprile 1992.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 30 aprile 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa e verrà applicato anche ai rinnovi dei titoli nominativi.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», che non possano essere totalmente accolte, si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato di quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della banca d'Italia il 5 maggio 1992; dovranno essere corrisposti di dietimi di interesse netti per quattro giorni, in quanto la prima cedola di interesse, relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° maggio 1992. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 5 maggio 1992 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12% annuo dovuto allo Stato, al netto, per quattro giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo fisso di emissione, per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale*.

Art. 14.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9,15%, 11% e 12,50% di scadenza 1° maggio 1992, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° maggio 1992; dovranno essere corrisposti quattro giorni di dietimi di interesse netti.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sarà operata la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 9,15%, 11% e 12,50% di scadenza 1° maggio 1992, versati per il rinnovo.

Art. 15.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9,15%, 11% e 12,50% di scadenza 1° maggio 1992,

nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 9,15%, 11% e 12,50% - 1° maggio 1992, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 16.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 9,15%, 11% e 12,50% - 1° maggio 1992, al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute conteneti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuoni titoli nominativi.

Art. 17.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° maggio 1992/1997. Dette operazioni avranno inizio il 5 maggio 1992 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali: ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1992
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 202

92A1877

DECRETO 21 aprile 1992.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° maggio 1992-2002.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 1° maggio 1992 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali: 9,15% emessi con decreto ministeriale 23 aprile 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1987), 11% emessi con decreto ministeriale 26 aprile 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1988) e 12,50% emessi con decreto ministeriale 21 aprile 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1989);

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° maggio 1992/2002, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati buoni del Tesoro poliennali 9,15%, 11% e 12,50% nominativi; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° maggio 1992/2002, per un importo di lire 5.000 miliardi nominali, al prezzo fisso di emissione stabilito in L. 93,85%, da destinare a sottoscrizioni in contanti.

L'assegnazione dei buoni emessi con il presente decreto avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo.

È altresì incrementabile di L. 3.526.800.000, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 9,15%, 11% e 12,50% di scadenza 1° maggio 1992, nominativi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° novembre ed il 1° maggio di ogni anno di durata del prestito.

I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 9,15%, 11% e 12,50% di scadenza 1° maggio 1992, nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facoltà di chiederne il rinnovo dei nuovi titoli, al prezzo che risulterà per gli emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 1° maggio 1992.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio di lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi di scadenza 1° maggio 1992, nonché di quelle di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, su L. 6,15, per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° maggio 1992 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia. Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi, di cui al quarto comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 4 all'8 maggio 1992.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia, conseguenti alle operazioni in parola, saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti e di quelli nominativi rinnovati, a norma dei commi primo e quarto dell'art. 1, una provvigione dell'1%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante ovvero dei buoni nominativi presentati per il rinnovo.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al prezzo fisso di emissione maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», nonché i dietimi di interessi dovuti.

L'ammortare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia, e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in L. 93,85% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in un unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 29 aprile 1992.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 29 aprile 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa e verrà applicato anche ai rinnovi dei titoli nominativi.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», che non possano essere totalmente accolte, si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato di quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 4 maggio 1992; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per tre giorni, in quanto la prima cedola di interessi, relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° maggio 1992. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 4 maggio 1992 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12% annuo dovuto allo Stato, al netto, per tre giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo fisso di emissione, per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9,15%, 11% e 12,50% di scadenza 1° maggio 1992, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° maggio 1992; dovranno essere corrisposti tre giorni di dietimi di interesse netti.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sarà operata la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 9,15%, 11% e 12,50% di scadenza 1° maggio 1992, versati per il rinnovo.

Art. 15.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9,15%, 11% e 12,50% di scadenza 1° maggio 1992, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite

le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 9,15%, 11% e 12,50% - 1° maggio 1992, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 16.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 9,15%, 11% e 12,50% - 1° maggio 1992, al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 17.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° maggio 1992/2002. Dette operazioni avranno inizio il 4 maggio 1992 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1992
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 201

92A1878

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 9 aprile 1992.

Determinazione del sovrapprezzo unitario per batterie esauste al piombo per l'anno 1992.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, che detta provvedimenti urgenti per lo smaltimento dei rifiuti industriali;

Visto l'art. 9-*quinquies* della citata legge n. 475/88 che istituisce il Consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi;

Considerato che il comma 8 del citato art. 9-*quinquies* stabilisce che con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinati il sovrapprezzo e la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo;

Visto lo statuto definitivo del Consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi approvato con decreto del 16 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 25 maggio 1990;

Visto il decreto del 23 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 30 gennaio 1991, relativo alla «Determinazione del sovrapprezzo unitario per le batterie esauste al piombo» per l'anno 1991;

Ritenuto di dover meglio puntualizzare i costi di riscossione del sovrapprezzo in termini percentuali ancorati all'ammontare del sovrapprezzo stesso;

Visto il decreto del 28 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 7 novembre 1991, recante «Modificazioni allo schema allegato al decreto ministeriale 23 gennaio 1991, relativo alla determinazione del sovrapprezzo unitario per le batterie esauste al piombo»;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea del Consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi, adottate rispettivamente il 24 ottobre ed il 14 novembre 1991, con le quali è stato approvato il bilancio preventivo del Consorzio per l'anno 1992;

Considerato che nelle citate deliberazioni il gettito derivante da sovrapprezzo è stato previsto sulla base del medesimo sovrapprezzo unitario applicato per l'anno 1991;

Considerata la necessità di provvedere alla determinazione del sovrapprezzo unitario per batterie esauste al piombo per l'anno 1992:

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 3, secondo comma, del decreto ministeriale 23 gennaio 1991 è soppresso e sostituito dal seguente:

I costi per la riscossione del sovrapprezzo sono determinati in ragione dell'11,36% dell'entità globale del sovrapprezzo prima del trasferimento al consorzio.

Art. 2.

1. Per l'anno 1992 il sovrapprezzo di cui alle premesse, fatte salve le precisazioni di cui all'art. 1, è determinato alle medesime condizioni previste dal decreto 23 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 30 gennaio 1991, come modificato dal decreto 28 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 7 novembre 1991.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e la sua efficacia decorrerà dalla data della pubblicazione.

Roma, 9 aprile 1992

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro dell'indutria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

92A1880

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 14 aprile 1992.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Loazzolo».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela della denominazione di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Loazzolo», corredata dal parere del consiglio regionale dell'agricoltura per il Piemonte;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino «Loazzolo» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'11 febbraio 1991;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessi al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che l'art. 8, comma 3, della predetta legge, concernente modalità procedurali, dispone che il riconoscimento delle denominazioni di origine e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengano effettuati contestualmente all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Loazzolo» ed è approvato, nel testo annesso il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1992.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1992, con la denominazione di origine controllata «Loazzolo» sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

In deroga alle misure previste dal comma 2 dell'art. 1 del presente decreto, le ditte interessate possono rivendicare la denominazione di origine controllata «Loazzolo» per il vino prodotto nelle vendemmie 1990 e 1991, a condizione che:

il vino di cui trattasi risponda ai requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione;

le relative partite di vino siano denunciate all'Ispettorato per la repressione delle frodi competente per territorio per gli opportuni controlli in merito alle quantità detenute ed ai requisiti posseduti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1992

Il Ministro: GORIA

Disciplinare di produzione del vino denominazione di origine controllata «Loazzolo»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Loazzolo» è riservata al vino bianco dolce che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Loazzolo» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti nell'ambito aziendale dal vitigno Moscato bianco.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve comprende il territorio amministrativo nel comune di Loazzolo in provincia di Asti.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Loazzolo» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini della iscrizione all'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti acclivi, cioè ubicati su pendii e dossi collinari soleggiati, a struttura calcarea marnosa tendenzialmente sciolta (Miocene-Langhiano).

La giacitura dei terreni vitati, per favorire l'insolazione, deve essere collinare con pendenza minima del 20%, con esclusione dei vigneti di basso o di fondo valle, ombreggiati, pianeggianti o umidi. Nei vigneti terrazzati o ciglionati la pendenza dovrà essere calcolata utilizzando il profilo della collina pregresso al terrazzamento.

Tenuto conto delle elevate esigenze termiche del vitigno Moscato bianco destinato alla produzione del vino «Loazzolo», sono da considerarsi idonei esclusivamente i vigneti in esposizioni solari collocati sui versanti collinari da est a ovest e più precisamente compresi tra 90° e 280° della rosa dei venti con l'esclusione delle superfici vitate diversamente collocate rispetto a detta insolazione.

I sesti di impianto devono assicurare nella parte coltivata minimo 4.000 viti per ettaro: le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati (potatura corta Guyot, cordone a sperone) con una carica di gemme a frutto non superiore a 8 gemme per pianta e comunque atti a conferire all'uva ed al vino le specifiche caratteristiche qualitative.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Loazzolo», non deve essere superiore a 50 q.li per ettaro a coltura specializzata ed a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata mediante cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Per i vigneti di età inferiore agli anni 8, la resa massima per ettaro consentita non potrà superare la percentuale del:

50% al 3° anno;
60% al 4° anno;
70% al 5° anno;
80% al 6° anno;
90% al 7° anno;
100% all'8° anno.

di quella prevista al punto precedente.

Le uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 13 gradi.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 55%.

La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone comunicazione immediata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

I vigneti iscritti all'albo del «Moscato d'Asti», ricadenti nella zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare, possono far parte dell'albo dei vigneti dei «Loazzolo»

È facoltà del conduttore dei vigneti iscritti agli albi di cui al precedente comma rivendicare, all'atto della denuncia annuale delle uve, una delle due denominazioni di origine, ovvero entrambe le denominazioni di origine per uve provenienti dallo stesso vigneto. In tale ultimo caso la resa complessiva di uva per ettaro di vigneto non potrà superare i limiti massimi più restrittivi stabiliti nel presente articolo per la denominazione di origine controllata «Loazzolo».

Art. 5.

La data di inizio della vendemmia delle uve destinate alla produzione del vino «Loazzolo» decorre dal 20 settembre e tali uve devono essere raccolte con cernite successive.

Le uve devono essere sottoposte a graduale appassimento ed eventuale infavatura da Botrytis nobile sulla pianta stessa o in locali idonei.

Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento obbligatorio ed imbottigliamento devono essere effettuate esclusivamente nel territorio del comune di Loazzolo.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti consentite per il tipo di vino prodotto.

Il vino «Loazzolo» non può essere immesso al consumo se non dopo essere stato sottoposto ad un periodo di affinamento ed invecchiamento di almeno due anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Durante detto periodo, è prevista la permanenza del vino per almeno sei mesi in botti di legno di capacità non superiore a litri 250.

Durante l'affinamento che precede la messa in bottiglia, il vino può compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi più freddi.

Art. 6.

Il vino «Loazzolo» all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato brillate;

odore: complesso, intenso con sentori di muschio e vaniglia, frutti canditi;

sapore: dolce, caratteristico con lieve aroma di moscato;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: gradi 15,5 di cui almeno 11 svolti;

residuo zuccherino: minimo 50 grammi litro;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata «Loazzolo» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi fine, extra, naturale, scelto, riserva, selezionato, superiore e similari.

È consentita la qualificazione «vendemmia tardiva», in considerazione che la raccolta delle uve per il «Loazzolo» ha luogo in epoca tardiva e scalare, così come specificato all'art. 5 del presente decreto.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie, località e vigneti dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, a condizione che le medesime indicazioni:

siano espressamente delimitate ed autorizzate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conforme richiesta degli interessati e sentito il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

vengano indicate all'atto della denuncia dei vigneti;

siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve e che le uve stesse siano prese in carico separatamente negli appositi registri di cantina ai fini della vinificazione;

rispondano inoltre alle altre condizioni stabilite dalla normativa CEE in materia di designazione e presentazione dei V.Q.P.R.D.

Sulle bottiglie contenenti il vino «Loazzolo» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Per l'immissione al consumo non sono consentiti recipienti diversi dalle bottiglie di vetro nelle forme tradizionali.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione «Loazzolo» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

92A1852

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 3 febbraio 1992.

Direttive per l'applicazione dell'intesa di programma per la promozione e lo sviluppo di parchi scientifici e tecnologici nelle aree meridionali.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la propria intesa, avente come oggetto la definizione degli obiettivi, degli interventi e delle azioni tra loro collegate funzionalmente per la promozione e lo sviluppo di parchi scientifici e tecnologici nelle aree meridionali;

Considerato che il parco scientifico e tecnologico si configura come un sistema organizzato sul territorio di strutture, risorse, competenze ed attività, impegnato, tra l'altro, sugli obiettivi espressamente indicati da detta intesa;

Vista la relazione della commissione tecnico-scientifica, istituita ai sensi dell'intesa medesima;

Considerato che detta commissione ha predisposto, ai sensi dell'intesa, una specifica scheda informativa;

Vista la legge n. 64/1986 e la legge n. 46/1982 e ritenuta la necessità di attuare l'intesa, insieme alle raccomandazioni della commissione, in armonia con le loro disposizioni;

Decretano:

Presentazione delle proposte di parco scientifico e tecnologico

1. Sono legittimate a proporre iniziative di parchi scientifici e tecnologici, ai sensi dell'intesa di programma citata in premessa, associazioni di soggetti secondo una delle forme previste dalla normativa vigente, comprendenti imprese e loro consorzi, enti pubblici territoriali e non, università, unitamente ad altri organismi di ricerca.

A ciascuna istanza dovrà essere acclusa l'apposita scheda informativa, qui allegata, predisposta dalla commissione tecnico-scientifica, che fa parte integrante del presente decreto. Ciascuna pagina della scheda dovrà essere sottoscritta da un responsabile, designato dai soggetti promotori mediante atto formale.

Le suddette istanze devono essere presentate, in prima applicazione, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto in *Gazzetta Ufficiale*, direttamente a ciascuna delle seguenti amministrazioni, in triplice copia:

a) Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno - Dipartimento per il Mezzogiorno - Via Veneto n. 56 - Roma;

b) Ministero del bilancio e della programmazione economica - Gabinetto - Via XX Settembre - Roma;

c) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Lungotevere Thaon de Revel n. 76 - Roma.

2. Per quanto riguarda il regime di proprietà si applicano le norme vigenti previste dalle diverse fonti di finanziamento dell'intesa. In particolare per quanto riguarda le opere e le infrastrutture che fossero a totale carico dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, queste dovranno essere destinate a restare di proprietà pubblica e assoggettate a permanente destinazione per la produzione e/o il trasferimento di risorse scientifiche e tecnologiche finalizzate alla crescita del sistema produttivo e dell'occupazione.

3. Non potranno essere accolte le istanze che si riferiscono a:

a) iniziative che si configurino come mèra aggregazione di interventi privi di collegamenti funzionali;

b) interventi già dotati di una specifica copertura finanziaria su altre fonti;

c) investimenti la cui conclusione superi il periodo massimo di tre anni dalla consegna dei lavori.

Condizioni di priorità

4. Le proposte ritenute prioritarie ai fini dell'istruttoria e dell'entità del finanziamento pubblico ad esse attribuibile sono quelle che si configurano:

a) come iniziative attivabili in ambito regionale o interregionale che aggreghino unitariamente e organizzino sul territorio una varietà di interessi scientifici e tecnologici qualificati a caratterizzare le finalità dei parchi;

b) come valorizzazione di investimenti pubblici già realizzati o *in itinere*, compatibili con le finalità dei parchi;

c) come iniziative in grado di raggiungere nei termini più brevi le condizioni necessarie di autonomia economico-finanziaria;

d) come strumenti di supporto di processi di industrializzazione compatibili con la crescita reale di un sistema economico-produttivo ad alta innovazione tecnologica, in linea con i più avanzati standard europei;

e) come iniziative suscettibili di attivare finanziamenti in altre gestioni pubbliche e private.

5. Le proposte, corredate dal programma di massima e dal progetto di copertura finanziaria, sono valutate sulla base dei seguenti criteri:

a) validità e coerenza delle proposte con gli obiettivi e le finalità generali dell'intesa, nonché in relazione ai contenuti dei singoli progetti previsti per l'attuazione delle iniziative stesse;

b) attitudine ad attivare e contribuire alla realizzazione di obiettivi di riequilibrio e di sviluppo socio-economico, tecnico-scientifico e produttivo, anche mediante l'attivazione di piani di investimenti aggiuntivi da parte delle singole imprese e/o loro consorzi;

c) capacità di promuovere programmi di formazione del personale da coinvolgere nelle attività di ricerca e di gestione del parco;

d) attitudine ad influire direttamente e/o indirettamente, sui livelli di occupazione e sulla relativa qualificazione professionale.

Ai fini di cui sopra, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può disporre l'attuazione di studi, azioni di promozione, di accompagnamento e di monitoraggio, nonché ogni altra attività idonea a favorire, sotto gli aspetti sia strategici che gestionali, la più rispondente attuazione dell'intesa di programma per il miglior raggiungimento degli obiettivi generali.

6. Sulla base delle proposte pervenute i Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del bilancio e della programmazione economica, concordano un programma per la realizzazione e lo sviluppo di parchi scientifici e tecnologici nel Mezzogiorno con l'indicazione delle somme necessarie per l'attuazione, tenuto conto che non sussiste obbligo di prescegliere una o più delle suddette proposte. A ciò si provvede ferme restando le competenze e le procedure proprie di ciascuna delle amministrazioni concertanti.

7. Le spese sostenute per la presentazione delle proposte e dei progetti non sono rimborsabili.

8. Per la realizzazione delle iniziative si procederà mediante l'utilizzazione degli strumenti di competenza delle amministrazioni partecipanti all'intesa e, in particolare, ove ritenuto opportuno, ricorrendo alla procedura dell'«Accordo di programma» e costituendo, ove occorra, congiunti gruppi di lavoro.

9. La vigilanza ed il controllo degli investimenti spetta, per la parte da ciascuna finanziata, ad ognuna delle amministrazioni competenti.

10. Ove, nel corso delle procedure, i Ministri concertanti lo ritengano, gli stessi possono chiedere, su questioni specifiche inerenti l'attuazione delle presenti direttive, il parere della commissione tecnico-scientifica.

Roma, 3 febbraio 1992

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
MANNINO

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
CIRINO POMICINO

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

ALLEGATO

Ufficio del Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno	Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica	Ministero della Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

INTESA DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DI PARCHI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI NELLE AREE MERIDIONALI

SCHEDA INFORMATIVA

relativa al piano di fattibilità per lo sviluppo di un parco scientifico e tecnologico

Si certifica che le informazioni ed i dati esposti nella presente scheda sono pienamente conformi alla documentazione utilizzata per la sua elaborazione.

Data : .... Firma : ....

Qualifica : ....

Data di ricezione : |__|__| |__|__| |__|__|

n. Protocollo : ....

1. **PARTE PRIMA : INFORMAZIONI GENERALI**

1.1. **Elementi di identificazione.**

1.1.1. !___!___!___! (riservato alla Amministrazione)

1.1.2. Titolo dell'iniziativa : __________________________________

____

1.1.3. Localizzazione dell iniziativa :

- Regione/i ____
- Provincia/e ____
- Comune/i ____

1.1.4. Soggetto proponente : ______________________________________

____

Numero di telefono : ___________________________

Numero Fax : ___________________________

Natura dell'organizzazione : ___________________________

Persona da contattare : ___________________________

Numero telefonico di contatto : ___________________________

1.1.5. Le medesime informazioni di cui al punto che precede vanno indicate, distintamente, per ciascun ente partecipante all'iniziativa proposta (compilare la Tav. n. 1).

TAV. N. 1

NOME E INDIRIZZO DEI PROMOTORI	NUMERO DI TELEFONO	NUMERO DI FAX	NATURA DELLA ORGANIZZAZIONE	NOME DELLA PERSONA DA CONTATTARE	NUMERO TELEF. DI CONTATTO
1. MINISTERI					
2. ENTI LOCALI					
3. IMPRESE E LORO CONSORZI					
4. UNIVERSITA'					
5. ENTI DI RICERCA PUBBLICI E PRIVATI					
6. ISTITUZIONI FINANZIARIE					
7. OPERATORI IMMOBILIARI					
8. ALTRE ISTITUZIONI DI ISTRUZIONE SUPERIORE					
9. ALTRI (PRECISARE)					

1.2. Costi e copertura finanziaria dell'iniziativa.

1.2.1. Indicazione di massima sul costo dell'iniziativa (al lordo di IVA) per :

(milioni di lire)

a) acquisto di terreni .... ________________

b) infrastrutture di urbanizzazione del sito, riguardanti :

- ______________________________ ________________
- ______________________________ ________________
- ______________________________ ________________

c) edifici (con specificazione della destinazione/utilizzo) :

- ______________________________ ________________
- ______________________________ ________________

d) infrastrutture tecnologiche e grandi attrezzature .... ________________

e) programmi di ricerca pre-competitiva orientata ed industriale nei settori ad alto contenuto innovativo .... ________________

f) programmi dedicati al trasferimento tecnologico e alla diffusione dell'innovazione .... ________________

g) Programma di formazione per la ricerca e la gestione del parco ________________

h) costo per le attività di progettazione .... ________________
- (di cui per progetto di massima secondo la descrizione tecnica esposta nella parte quarta della presente scheda) (______________)

(milioni di lire)

i) altro (specificare) :

- ______________________________ ________________
- ______________________________ ________________

____

Totale generale ________________

1.2.2. Copertura finanziaria dell'iniziativa

(milioni di lire)

a) contributo a fondo perduto (specificare soggetto, fonte ed entità del finanziamento) .... ________________

b) partecipazione dei soggetti coinvolti nell'iniziativa (specificare soggetto, modalità ed entità del finanziamento)

- ______________________________
- ______________________________

d) altro (specificare)

- ______________________________
- ______________________________

____

Totale generale ________________

2. PARTE SECONDA: CARATTERISTICHE ECONOMICHE DELLA ZONA

2.1. Analisi strutturali

2.1.1. Fornire le informazioni seguenti sulla zona in cui avrà sede l'iniziativa proposta :

	date di riferimento
a) delimitazione dell'area geografica	
b) popolazione (n. abitanti)	________________
c) manodopera (n. unità)	________________
d) struttura dell'occupazione per rami di attività economica	________________
e) dinamica delle forze di lavoro e degli aspetti relativi alla istruzione e alla formazione professionale, per rami di attività	________________

f) imprese industriali principali

Nome industria	Occupazione (n.unità)	Spesa ricerca / fatturato
1 __________	__________	__________
2 __________	__________	__________
3 __________	__________	__________
__________	__________	__________

g) tasso di crescita delle imprese industriali riferito all'ultimo quinquennio	__________

h) saldo natalità-mortalità delle imprese confrontato alla media nazionale (riferito all'ultimo quinquennio), distinto per rami di attività economica :

• ______________________________	__________
• ______________________________	__________
• ______________________________	__________

i) caratteristiche delle principali infrastrutture presenti nell'area (aeroporti, stazioni ferroviarie, reti viarie, reti elettriche, servizi tlc, ecc.) .... ------------

2.2. **Descrizione dell'economia locale**

2.2.1. Fornire una breve descrizione dell'economia locale, con indicazione dei punti di forza e di debolezza e del ruolo che l'iniziativa proposta potrà svolgere per facilitare lo sviluppo economico e la dinamica imprenditoriale dell'area:

a) analisi delle carenze strutturali che si propone di superare;

b) analisi dei fattori positivi endogeni di cui è prevista la valorizzazione;

c) valutazione sugli apporti potenziali dell'iniziativa a particolari settori dell'economia nazionale.

2.3. **Descrizione del sistema scientifico e tecnico locale.**

2.3.1. Esporre una valutazione dell'orientamento, della dimensione e della qualità del sistema scientifico e tecnologico della zona, fornendo, altresì, dati relativi a personale di R e S, impianti, spese per R e S, principali fonti di entrata e collegamenti con attività industriali, locali e nazionali, con riferimento a:

a) Università;
b) altri Istituti di istruzione superiore;
c) Istituti e/o laboratori di organismi nazionali di ricerca;
d) Istituti, associazioni, centri di ricerca industriale, centri consortili di ricerca nel settore pubblico e privato:

3. PARTE TERZA: L'INIZIATIVA PROPOSTA

3.1. Informazioni generali.

3.1.1. Descrivere la natura dell'iniziativa proposta, indicando se essa si concentra su un'area scientifica/tecnologica o un settore industriale o su più aree/settori e precisare i contributi specifici dell'iniziativa allo sviluppo dell'economia locale e nazionale.

In particolare, dovranno essere forniti gli elementi riguardanti:

a) programmi di attività scientifica e tecnologica, di trasferimento tecnologico e di diffusione dell'innovazione;

b) modalità di coordinamento e integrazione dei suddetti programmi nel sistema della ricerca nazionale e comunitaria, oltrechè tra i soggetti all'interno del parco;

c) infrastrutture fisiche ed edifici disponibili e/o necessari;

d) programmi di formazione del personale da coinvolgere nelle attività di ricerca e di gestione del parco;

e) data (effettiva o prevista) di inizio delle attività nell'insediamento.

3.1.2. Analisi e valutazione della domanda potenziale riferibile all'iniziativa e, in particolare, ai seguenti aspetti:

a) identificazione delle aree del mercato sulle quali sarà concentrata l'iniziativa nel breve-medio termine (fino a 5 anni) e lungo termine (fino a 10 anni);

b) valutazione del contributo dell'iniziativa al potenziamento di attività riferibili a tali aree di mercato;

c) quantificazione del numero e delle dimensioni globali delle imprese operanti in dette aree di mercato (sul piano locale, regionale, nazionale o internazionale);

d) analisi e stima della domanda per ricerca e servizi, con particolare riferimento all'assistenza economico-finanziaria e manageriale, ai servizi amministrativi, ai laboratori ed altre attrezzature/servizi specialistici, ecc.

3.1.3. Fornire un'indicazione prospettica dei probabili effetti dell'iniziativa (dalla data di avvio operativo) su:

	2 anni	4 anni
a) numero di imprese industriali		
b) occupazione riguardante dette imprese		
c) altri (quali dimensioni degli immobili in mq. ecc)		

3.1.4. Sintesi dei principali benefici che i soggetti economici partecipanti all'iniziativa si attendono dal parco quali, ad esempio, maggiore competitività, ricavi per servizi di consulenza, attività di ricerca e sviluppo, priorità di accesso a specifici fondi pubblici per la ricerca e l'innovazione tecnologica, ecc.

3.1.5. Indicazioni sull'assetto giuridico, organizzativo, promozionale e gestionale dell'iniziativa idoneo a favorire il collegamento permanente tra i soggetti interni al parco e tra il parco e l'ambiente esterno, nonchè sul numero di unità e dei relativi profili professionali del personale da impegnare nelle attività del parco, sugli incentivi per interessare e coinvolgere personale ed esperti di alta qualificazione.

3.2. La localizzazione dell'iniziativa.

3.2.1. E' stato previsto un sito specifico per ospitare l'iniziativa?

SI |__|

NO |__| (Passare alla domanda 3.2.7)

3.2.2. In caso affermativo, qual è la situazione per quanto riguarda tale sito ?

(I) già acquistato |__|

(II) impegnato |__|

(III) negoziati in corso |__|

(IV) negoziati non ancora incominciati |__|

(V) altro (specificare) |__|

3.2.3. Nei casi (II) - (V), precisare se il sito è di proprietà di uno dei soggetti che promuovono l'iniziativa:

SI |__|

NO |__|

In caso negativo, indicare il soggetto proprietario ______

____

3.2.4. Descrivere il sito, allegando mappe, fotografie, ecc., e precisando dimensione, ubicazione (in rapporto alle infrastrutture di comunicazione ed alle università ed istituti di ricerca), caratteristiche fisiche (qualità estetica), limitazioni urbanistiche, ecc.

3.2.5. Sono previsti problemi per ottenere il consenso sociale e politico in ordine alle autorizzazioni relative all'urbanizzazione del sito e alla realizzazione dell'iniziativa ai fini del conseguente sviluppo industriale ?

SI |__|

NO |__|

In caso affermativo, specificare ______________________

____

____

3.2.6. Esistono siti alternativi che potrebbero ospitare l'iniziativa ?

SI |__|

NO |__|

3.2.7. In caso affermativo, descrivere quanti e quali sono i possibili siti che potrebbero ospitare l'iniziativa nell'ambito della zona, sulla base di analisi del mercato immobiliare locale e regionale.

PARTE QUARTA : MODALITA' PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI MASSIMA.

4.1. Descrizione tecnica.

4.1.1. Indicare le varie fasi per la predisposizione di un progetto di massima, con la specificazione dei tempi e dei costi.

In particolare, la progettazione di massima dovrà riguardare i seguenti punti:

a) definizione delle specializzazioni scientifiche e tecnologiche o settoriali previste nel parco, dei programmi di attività, delle strategie di sviluppo del parco e dei soggetti, imprenditoriali e non, potenzialmente interessati all'insediamento nel parco stesso (soci del parco, che sono gli utenti interni e società di servizi che offrono servizi agli utenti interni ed esterni del parco) e quelli che, pur non localizzati nell'area del parco, comunque intendono avere rapporti con il sistema parco (utenti esterni del parco);

b) analisi sul potenziale impatto economico-sociale del parco, sulle interrelazioni disciplinari e produttive con le altre iniziative presenti nel bacino di utenza meridionale, nonchè sulla integrazione coordinata nel sistema della ricerca nazionale in coerenza con le linee programmatiche di sviluppo generale ed in armonia con le azioni comunitarie;

c) individuazione delle esigenze dei soggetti potenzialmente interessati all'insediamento, per quanto riguarda le strutture fisiche ed i servizi;

d) individuazione delle funzionalità del parco, con la definizione dei servizi per il processo generale di innovazione (valorizzazione diffusione e trasferimento di conoscenze scientifiche e tecnologie, analisi economiche, check-up aziendali, analisi e certificazione, formazione, informazione, sperimentazione, dimostrazione, prototipizzazione, ecc.);

e) descrizione delle infrastrutture fisiche, territoriali, ambientali disponibili o necessarie per realizzare gli obiettivi del parco, in termini anche di progetto di massima architettonico, strutturale ed impiantistico;

f) indicazione del tipo di organizzazione prescelto, anche in via previsionale, per stimolare il coinvolgimento di interlocutori a livello locale e delle linee di azione individuate per favorire la creazione di rapporti tra istituti di ricerca e imprese e di collegamento tra le imprese operanti nel parco;

g) piano finanziario generale dell'iniziativa, con l'indicazione dei canali di finanziamento pubblico e privato che si prevede di attivare, ivi compresi quelli comunitari se praticabili;

h) stesura di un quadro pluriennale di gestione con specificazione delle fonti di finanziamento per raggiungere, nel più breve termine, le condizioni necessarie di autonomia economico-finanziaria;

i) piano attuale e di sviluppo dei collegamenti a livello europeo ed internazionale, nonchè del marketing e della promozione del parco;

l) piano programmatico sulle modalità della gestione generale del parco e programma di formazione dei quadri dirigenziali.

92A1853

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 aprile 1992.

Proroga della sospensione del commercio e dell'utilizzazione delle protesi mammarie per la chirurgia ricostruttiva del seno.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 23 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1992, con il quale è stato sospeso per tre mesi il commercio e l'utilizzazione delle protesi mammarie per la chirurgia ricostruttiva del seno;

Ritenuto necessario prorogare la sospensione di cui al comma precedente in attesa delle conclusioni da parte del Consiglio superiore di sanità sulla problematica in questione;

Decreta:

Articolo unico

Per le ragioni specificate nelle premesse l'efficacia del decreto ministeriale 23 gennaio 1992 relativo alla sospensione del commercio e dell'utilizzazione delle protesi mammarie per la chirurgia ricostruttiva del seno, è prorogata di ulteriori tre mesi a decorrere dal 29 aprile 1992.

Roma, 23 aprile 1992

Il Ministro: DE LORENZO

92A1910

ORDINANZA 13 aprile 1992.

Mantenimento e revoca di misure profilattiche contro il colera.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Viste le comunicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità riportanti la situazione del colera nel mondo;

Visto il Regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio 1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche:

Ordina:

Art. 1.

Devono essere applicate le misure previste dalla legge 9 febbraio 1982, n. 106, articoli 62 e seguenti, alle navi e agli aeromobili provenienti dalle seguenti nazioni:

Angola, Benin, Bolivia, Brasile, Burkina Faso, Burundi. Butan, Camerun, Ciad, Cile, Colombia, Costa d'Avorio, Ecuador, El Salvador, Ghana, Guatemala, Guinea, Honduras, India, Indonesia, Iraq, Liberia, Malawi, Malaysia, Mali, Mauritania, Messico, Mozambico, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Panama, Perù, Rwanda, Sao Tomè e Principe, Sri Lanka, Tanzania, Togo, Uganda, Viet Nam, Zaire, Zambia.

Art. 2.

Sono revocate tutte le precedenti ordinanze relative alle misure quarantenarie per il colera.

Art. 3.

Gli uffici di sanità marittima, aerea e di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1992

Il Ministro: DE LORENZO

92A1881

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso riguardante la pubblicazione del diario delle prove scritte dei concorsi pubblici, per esami, a complessivi duecentocinquantuno posti di personale di varie qualifiche, nonché il rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte dei concorsi pubblici, per esami, a complessivi centonovanta posti di personale di varie qualifiche.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 28 aprile 1992 sarà pubblicato il diario delle prove scritte dei concorsi pubblici a trenta posti di ingegnere direttore, due posti di analista di sistema, nove posti di analista, venti posti di programmatore, venti posti di capo unità operativa, centocinquanta posti di assistente tecnico, venti posti di consollista

Nella stessa *Gazzetta Ufficiale* sarà data notizia del rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte dei concorsi pubblici a cinquanta posti di assistente amministrativo, quaranta posti di ragioniere e cento posti di operatore amministrativo.

92A1884

MINISTERO DEL TESORO

N. 78

Corso dei cambi del 22 aprile 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1250,800	1250,800	1250,75	1250,800	1250,800	1250,800	1250,750	1250,800	1250,800	-
E.C.U.	1540,350	1540,350	1540,50	1540,350	1540,350	1540,350	1540,300	1540,350	1540,350	—
Marco tedesco	750,500	750,500	750,75	750,500	750,500	750,500	750,540	750,500	750,500	—
Franco francese	222,230	222,230	222,70	222,230	222,230	222,230	222,210	222,230	222,230	-
Lira sterlina	2199,600	2199,600	2201 —	2199,600	2199,600	2199,600	2199,500	2199,600	2199,600	—
Fiorino olandese	667,080	667,080	667 —	667,080	667,080	667,080	666,860	667,080	667,080	—
Franco belga	36,495	36,495	36,500	36,495	36,495	36,495	36,492	36,495	36,495	—
Peseta spagnola	11,985	11,985	12,010	11,985	11,985	11,985	11,983	11,985	11,985	-
Corona danese	194,100	194,100	194,300	194,100	194,100	194,100	194,100	194,100	194,100	—
Lira irlandese	2004,200	2004,200	2003 —	2004,200	2004,200	2004,200	2004,250	2004,200	2004,200	—
Dracma greca	6,425	6,425	6,430	6,425	6,425	6,425	6,423	6,425	6,425	—
Escudo portoghese	8,834	8,834	8,820	8,834	8,834	8,834	8,835	8,834	8,834	—
Dollaro canadese	1057,200	1057,200	1057 —	1057,200	1057,200	1057,200	1057,800	1057,200	1057,200	—
Yen giapponese	9,328	9,328	9,320	9,328	9,328	9,328	9,328	9,328	9,328	—
Franco svizzero	811,250	811,250	811,700	811,250	811,250	811,250	811,380	811,250	811,250	—
Scellino austriaco	106,664	106,664	106,700	106,664	106,664	106,664	106,667	106,664	106,664	—
Corona norvegese	192,070	192,070	192 —	192,070	192,070	192,070	192,050	192,070	192,070	—
Corona svedese	207,890	207,890	208 —	207,890	207,890	207,890	207,840	207,890	207,890	
Marco finlandese	275,700	275,700	276 —	275,700	275,700	275,700	275,650	275,700	275,700	
Dollaro australiano	955,050	955,050	956 —	955,050	955,050	955,050	955,200	955,050	955,050	—

Media dei titoli del 22 aprile 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,700
» » » 21- 4-1987/94	88,450
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,250
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,100
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,025
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,025
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100 —
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,075
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,200
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,100
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100 —
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100 —
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,075
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,200
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,100
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,650
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,100
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,275
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,300
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	99,650
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,500
» » » TR 2,5% 1983/93	99,900
» » » Ind. 19- 5-1986/92	100 —
» » » » 20- 7-1987/92	99,925
» » » » 19- 8-1987/92	100,125
» » » » 1-11-1987/92	100 —
» » » » 1-12-1987/92	100,150
» » » » 1- 1-1988/93	99,875

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,950
» » » »	1- 3-1988/93	100,025
» » » »	1- 4-1988/93	100,125
» » » »	1- 5-1988/93	100,150
» » » »	1- 6-1988/93	100,225
» » » »	18- 6-1986/93	100,150
» » » »	1- 7-1988/93	100,200
» » » »	17- 7-1986/93	99,875
» » » »	1- 8-1988/93	100,100
» » » »	19- 8-1986/93	99,600
» » » »	1- 9-1988/93	100,100
» » » »	18- 9-1986/93	99,650
» » » »	1-10-1988/93	100,225
» » » »	20-10-1986/93	99,675
» » » »	1-11-1988/93	100,225
» » » »	18-11-1987/93	99,950
» » » »	19-12-1986/93	100,150
» » » »	1- 1-1989/94	100,100
» » » »	1- 2-1989/94	100,175
» » » »	1- 3-1989/94	100,200
» » » »	15- 3-1989/94	100,290
» » » »	1- 4-1989/94	100,325
» » » »	1- 9-1989/94	99,975
» » » »	1-10-1987/94	99,550
» » » »	1-11-1989/94	99,875
» » » »	1- 1-1990/95	99,750
» » » »	1- 2-1985/95	100,300
» » » »	1- 3-1985/95	99,200
» » » »	1- 3-1990/95	99,650
» » » »	1- 4-1985/95	98,850
» » » »	1- 5-1985/95	98,850
» » » »	1- 5-1990/95	99,475
» » » »	1- 6-1985/95	99 —
» » » »	1- 7-1985/95	99,550
» » » »	1- 7-1990/95	99,600
» » » »	1- 8-1985/95	99,050
» » » »	1- 9-1985/95	98,850
» » » »	1- 9-1990/95	99,575
» » » »	1-10-1985/95	98,825
» » » »	1-10-1990/95	99,600
» » » »	1-11-1985/95	99,875
» » » »	1-11-1990/95	99,425
» » » »	1-12-1985/95	98,950
» » » »	1-12-1990/95	99,725
» » » »	1- 1-1986/96	99 —
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,300
» » » »	1- 1-1991/96	99,650
» » » »	1- 2-1986/96	99,425
» » » »	1- 2-1991/96	99,550
» » » »	1- 3-1986/96	99,675
» » » »	1- 4-1986/96	99,425
» » » »	1- 5-1986/96	99,375
» » » »	1- 6-1986/96	99,625
» » » »	1- 7-1986/96	99,225
» » » »	1- 8-1986/96	98,600
» » » »	1- 9-1986/96	98,600
» » » »	1-10-1986/96	98,400
» » » »	1-11-1986/96	98,525
» » » »	1-12-1986/96	98,600
» » » »	1- 1-1987/97	98,500
» » » »	1- 2-1987/97	98,975
» » » »	18- 2-1987/97	98,950
» » » »	1- 3-1987/97	99,225
» » » »	1- 4-1987/97	98,825
» » » »	1- 5-1987/97	98,775
» » » »	1- 6-1987/97	99,100
» » » »	1- 7-1987/97	98,750
» » » »	1- 8-1987/97	98,400
» » » »	1- 9-1987/97	98,500
» » » »	1- 3-1991/98	98,675
» » » »	1- 4-1991/98	98,350
Certificati di credito del Tesoro Ind	1- 5-1991/98	98,375
» » » »	1- 6-1991/98	98,600
» » » »	1- 7-1991/98	98,525
» » » »	1- 8-1991/98	98,525
» » » »	1- 9-1991/98	98,400

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 5-1992	98,750
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,700
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,750
» » »	12,50%	17- 5-1992	98,975
» » »	9,15%	1- 6-1992	98,750
» » »	10,50%	1- 7-1992	100,100
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,625
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,500
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,825
» » »	12,50%	1-10-1992	99,925
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,925
» » »	12,50%	1- 7-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,100
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,075
» » »	12,50%	1-10-1993	100,125
» » »	12,50%	1-11-1993	100,125
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100 —
» » »	12,50%	17-11-1993	100,225
» » »	12,50%	1-12-1993	100,050
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,200
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,050
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,025
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,950
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100 —
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,450
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,175
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,875
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,925
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99,925
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100 —
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,050
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	101,200
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	98,500

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	26- 4-1988/92	8,50%	99,900
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	99,575
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	99,950
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,200
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,950
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,250
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,700
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,700
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,350
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,800
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,500
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97 —
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98 —
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,950
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	104,800
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,990
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,700
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,300
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101,300
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,300
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,550
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	108,500
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,500
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,700
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	103,600

Il contabile del portafoglio dello Stato ANGELA MARIA STORACI

92M22042

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicazione degli importi del prelievo supplementare sul latte bovino per la campagna 1991-92. Ottavo periodo di applicazione

Ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 7 giugno 1989, n. 258, gli importi del prelievo supplementare sul latte bovino per l'ottavo periodo (1° aprile 1991-31 marzo 1992) sono così stabiliti:

consegne	L.	54.305,50/100 kg
vendite dirette	»	35.422,76/100 »

92A1891

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 9 7 0 9 2 *

L. 1.200